L. 20 maggio 1970, n. 300 (1).

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 maggio 1970, n. 131.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 15 (Atti discriminatori) (23) (24) In vigore dal 1° febbraio 2022

È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:

- a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
- b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età, di nazionalità o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali (22).

⁽²²⁾ Comma sostituito dall'*art. 13, L. 9 dicembre 1977, n. 903* e, successivamente, così modificato dall'*art. 4, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216* e dall'*art. 1, comma 2, L. 23 dicembre 2021, n. 238*.

⁽²³⁾ Per la definizione e la repressione di atti discriminatori, vedi gli *artt. 43* e *44, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286*; per il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie, vedi l' *art. 3, L. 11 maggio 1990, n. 108*.

⁽²⁴⁾ Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23.